

ORDINANZA N. 29**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE**

- RITENUTO di dover emanare disposizioni per regolamentare le condizioni d'uso della nuova banchina situata sugli scali Novi Lena, e dei relativi scalandroni di accesso, realizzata nell'ambito dei lavori di ampliamento della sovrastante sede stradale, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e pulizia;
- VISTO l'art. 20, comma 5, della Legge 84/94 che affida all'Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
- VISTI gli artt. 6, comma 1, lett. a) e 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94;

ORDINA

Art. 1) Sugli scalandroni e sulla banchina degli Scali Novi Lena **E' VIETATO:**

- L'accesso e la sosta di qualunque tipo di autoveicolo, motoveicolo e ciclomotore. Gli accessi saranno interdetti tramite la collocazione di paletti con chiusura a lucchetto. Solo in caso di effettiva necessità potrà essere consentito l'accesso ai veicoli per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di operazioni di scarico/carico di materiali. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta scritta all'Autorità Portuale - Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente, con sede in Livorno P.le del Portuale 4, indicando:
 - i motivi della richiesta;
 - tipo e targa dell'automezzo;
 - data e arco orario d'effettuazione delle operazioni.Se accoglibile la richiesta, sarà rilasciata apposita autorizzazione scritta.

- Depositare contenitori, attrezzature, barche e qualsiasi altro tipo di materiale.
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 2) I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

**IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)**



Livorno, li 26/11/2007

VISTO: Il Dirigente della Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente (Ing. Giovanni MOTTA)
Il Segretario Generale (Avv. Giorgio GIONFRIDDO)

